

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Il giorno 10.04.2020, sono presenti:



- LORO PIANA S.P.A., rappresentata da Elvira Grimaldi, in qualità di EMEA HR Director e Procuratore Speciale (di seguito l'«Azienda»);
- FILCAM-CGIL Nazionale: Sig. Emanuele Ferretti,
- FISASCAT-CISL Nazionale: Sig.ra Stefania Chicca
- UILTUCS Nazionale: Sig. Stefano Franzoni
- R.S.A.: Sigg.re Scilla Picchi e Paola Zanetti

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 1.4.2020, si danno atto che l'esame congiunto e il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

Premesso che:



- a) L'Azienda è una Società attiva, con sede legale in Quarona (NO), Corso Rolandi, 10, Matricola INPS 8904335662;
- b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II - Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *“applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro”*;
- c) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 186 dipendenti, già in forza alla data del 23/2/2020;
- d) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga (“C.I.G.D.”) a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- f) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni.
- g) L'Azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 1.4.2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:



Scilla Picchi

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate.
2. La Società Loro Piana S.p.a., nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali, successivamente interrotte integralmente a causa della chiusura di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a partire dalla data del 12/3/2020 per disposizioni della pubblica autorità.
3. Le Parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti e la R.S.U., la Società Loro Piana S.p.a. richiederà per il proprio personale in forza occupato presso le unità produttive di Capri (NA), Fidenza (PR), Firenze, Forte dei Marmi (LU), Leccio (FI), Malpensa Airport Terminal 1 (VA), Milano, Noventa di Piave (VE), Portofino (GE), Roma, Romagnano Sesia (NO), Sanremo (IM), Serravalle (AL), Venezia e Venezia Airport (VE), l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data del 20/4/2020 e ha una durata prevedibile di 9 settimane, anche non consecutive, fatta eccezione per le unità produttive ubicate nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, relativamente alle quali la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, ferma la medesima decorrenza dalla data del 20/4/2020, ha una durata prevedibile di 13 settimane, anche non consecutive ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 17 D.L. n. 9/2020, interessando la totalità dei lavoratori in forza, il cui dettaglio è indicato in allegato 1.
6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie, potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali.
7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori occupati presso le predette unità produttive.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Al fine di evitare l'impatto sociale che il pagamento diretto da parte INPS potrebbe determinare sui tempi di pagamento, l'Azienda si impegna a valutare la percorribilità dell'adozione di misure che consentano di far fronte a eventuali ritardi nei tempi di pagamento da parte dell'INPS. L'Azienda si impegna altresì a fornire ai dipendenti interessati dalla riduzione/sospensione dell'attività lavorativa che ne facciano richiesta il modulo necessario per la presentazione della domanda di applicazione della Convenzione ABI del 23 marzo 2020 al fine di poter accedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte di una delle banche aderenti alla Convenzione citata, nonché a prestare assistenza, ove necessario, nella compilazione di detto modulo. Resta inteso tra le Parti che sarà onere del singolo dipendente presentare la domanda in questione all'istituto bancario prescelto.
9. L'Azienda riconoscerà la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati durante il periodo di C.I.G.D. per Covid-19 a tutto il personale interessato dalla C.I.G.D.



10. L'Azienda riconoscerà ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta.
11. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
12. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad informare i lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione, attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp, videocall).
13. Le Parti valuteranno l'opportunità di confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione.
14. L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.


Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.


Allegati ut sopra

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA



FILCAMS CGIL




FISASCAT CISL



UILTuCS



R.S.U. R. S. A



Segue allegato 1: elenco lavoratori e sedi